



**Liceo Scientifico Statale
"Ernesto Basile"**
Via San Ciro, 23 - 90124 Palermo
Tel: 0916302800 - Fax: 0916302180
Codice Fiscale: 80017840820
Internet : <http://www.liceobasile.it>
email: paps060003@istruzione.it



Regolamento sull'uso dell'Intelligenza Artificiale

Approvato con delibera n. 61 del Collegio dei Docenti del 16/12/2025

e delibera n. 173 del Consiglio di Istituto del 16/12/2025

Definizioni secondo il [Regolamento UE 2024/1689](#)

Art. 3 del Regolamento 2024/1689.

1. «sistema di IA»: un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali;
2. «rischio»: la combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e la gravità del danno stesso;
3. «fornitore»: una persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che sviluppa un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali o che fa sviluppare un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali e immette tale sistema o modello sul mercato o mette in servizio il sistema di IA con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito;
4. «**deployer**»: una persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale;
8. «operatore»: un fornitore, un fabbricante del prodotto, un deployer, un rappresentante autorizzato, un importatore o un distributore;
13. «uso improprio ragionevolmente prevedibile»: l'uso di un sistema di IA in un modo non conforme alla sua finalità prevista, ma che può derivare da un comportamento umano o da un'interazione con altri sistemi, ivi compresi altri sistemi di IA, ragionevolmente prevedibile;
34. «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica, quali le immagini facciali o i dati dattiloscopici;
35. «identificazione biometrica»: il riconoscimento automatizzato delle caratteristiche umane fisiche, fisiologiche, comportamentali o psicologiche allo scopo di determinare l'identità di una

persona fisica confrontando i suoi dati biometrici con quelli di individui memorizzati in una banca dati;

37. «categorie particolari di dati personali»: le categorie di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, all'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680 e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725;

39. «sistema di riconoscimento delle emozioni»: un sistema di IA finalizzato all'identificazione o all'inferenza di emozioni o intenzioni di persone fisiche sulla base dei loro dati biometrici;

40. «sistema di categorizzazione biometrica»: un sistema di IA che utilizza i dati biometrici di persone fisiche al fine di assegnarle a categorie specifiche, a meno che non sia accessorio a un altro servizio commerciale e strettamente necessario per ragioni tecniche oggettive;

50. «dati personali»: i dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;

56. **«alfabetizzazione in materia di IA»**: le competenze, le conoscenze e la comprensione che consentono ai fornitori, ai deployer e alle persone interessate, tenendo conto dei loro rispettivi diritti e obblighi nel contesto del presente regolamento, di procedere a una diffusione informata dei sistemi di IA, nonché di acquisire consapevolezza in merito alle opportunità e ai rischi dell'IA e ai possibili danni che essa può causare;

60. «deep fake»: un'immagine o un contenuto audio o video generato o manipolato dall'IA che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentico o veritiero a una persona;

63. «modello di IA per finalità generali»: un modello di IA, anche laddove tale modello di IA sia addestrato con grandi quantità di dati utilizzando l'auto supervisione su larga scala, che sia caratterizzato da una generalità significativa e sia in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti, indipendentemente dalle modalità con cui il modello è immesso sul mercato, e che può essere integrato in una varietà di sistemi o applicazioni a valle, ad eccezione dei modelli di IA utilizzati per attività di ricerca, sviluppo o prototipazione prima di essere immessi sul mercato;

Titolo I - Utilizzo di strumenti di IA

Art. 1 - Obiettivi

1. Le disposizioni di questo titolo hanno lo scopo di regolamentare l'utilizzo degli strumenti di IA, come definiti nell'art. 2, da parte del personale della scuola e degli studenti e nel rispetto del [Regolamento UE 2024/1689](#), della L. 132/2025, del Regolamento 2016/679 e del DM 166/2025.

Art 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) Intelligenza artificiale (IA o AI): un sistema di *machine learning* progettato per operare con vari livelli di autonomia che può, per obiettivi espliciti o impliciti, generare risultati come previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano ambienti fisici o virtuali.

b) agente (agent): un sistema intelligente autonomo che esegue compiti specifici senza l'intervento umano in ambiente virtuale o fisico.

c) strumenti di IA: programmi, agent, sistemi informatici messi a disposizione da fornitori esterni o sviluppati all'interno della scuola che rientrano nelle definizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

d) sistema di IA ad alto rischio: sistemi di IA e loro utilizzo secondo quanto stabilito dall'Allegato III del Regolamento UE 2024/1689.

Art. 3 - Uso di strumenti di IA da parte dei docenti

1. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti, le Linee guida ministeriali e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy.

2. L'utilizzo degli strumenti di IA deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.

3. La scelta di strumenti di IA deve essere coerente con le previsioni del PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici.

4. L'uso di strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie salvo che non siano approvati secondo procedure previste per l'adozione dei libri di testo.

5. L'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio di cui all'Allegato III del Regolamento UE 2024/1689 è consentito solo nei limiti e con le procedure previste dal Regolamento UE 2024/1689 e dalle linee guida di cui al DM 166/2025. [potrebbe essere utile prevedere l'espressa autorizzazione del DS per gli utilizzi ad alto rischio, per esempio valutazione degli studenti]

6. L'utilizzo di agenti (AI agent) deve essere autorizzato espressamente dal Dirigente scolastico e in ogni caso deve prevedere la supervisione umana delle azioni che potrebbe intraprendere.

7. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.

Art. 4 - Uso di strumenti di IA per attività istituzionali

1. L'uso di strumenti di IA per attività istituzionali e di produzione di atti e documenti deve rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola a tutela della privacy, della sicurezza dei dati e della struttura informatica.
2. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'utilizzo di strumenti di IA resta in capo alla persona fisica che ha utilizzato l'IA per crearli.
3. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.
4. *L'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente scolastico.*
5. *L'utilizzo di agenti (AI agent) deve essere autorizzato espressamente dal Dirigente scolastico e in ogni caso deve prevedere la supervisione umana delle azioni che potrebbe intraprendere.*

Art. 5 - Uso di strumenti di IA da parte degli studenti

1. L'uso diretto degli strumenti di IA da parte degli studenti deve rispettare i limiti di età previsti contrattualmente dai fornitori degli strumenti stessi.
2. Gli studenti, nell'uso degli strumenti di IA, devono rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy, la sicurezza dei dati e del sistema informatico della scuola anche nell'uso al di fuori di essa.
3. La produzione di materiali a fini didattici con l'uso dell'IA deve essere dichiarata esplicitamente con le modalità concordate con l'insegnante.
4. Lo studente rimane responsabile, anche sul piano disciplinare, dei materiali da lui prodotti con gli strumenti di IA.
5. Rimane ferma la responsabilità dei genitori per l'utilizzo di strumenti di IA al di fuori della scuola.

IL SISTEMA A SEMAFORO: COSA PUOI FARE CON L'IA

L'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale nella scuola viene classificato in base al livello di rischio, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2024/1689 e dalle linee guida interne. Più alto è il rischio, più rigorose sono le regole da seguire.

SEMAFORO ROSSO: PRATICHE VIETATE

Sono vietate tutte le pratiche che violano diritti fondamentali, senza eccezioni (art. 5 AI Act e Regolamento interno):

- **Analisi delle emozioni:** È vietato utilizzare sistemi di IA per dedurre o analizzare stati emotivi di studenti o personale.
- **Punteggio sociale:** È vietato classificare persone in base a comportamento sociale o caratteristiche personali, se ciò comporta trattamenti discriminatori.
- **Sfruttamento delle vulnerabilità:** È vietato utilizzare IA per manipolare comportamenti sfruttando età, fragilità o condizioni di vulnerabilità.
- **Manipolazione subliminale:** È vietato l'uso di tecniche manipolative o ingannevoli che

possano alterare comportamenti causando danni fisici o psicologici.

- Categorizzazione biometrica sensibile: È vietato inferire, tramite dati biometrici, informazioni sensibili come opinioni politiche, religione, orientamento sessuale.
-

SEMAFORO GIALLO: USO CONSENTITO SOLO CON PROCEDURE RIGOROSE

Rientrano in questa categoria i sistemi di IA che possono incidere in modo significativo su diritti e opportunità educative. Il loro utilizzo è consentito solo seguendo un protocollo obbligatorio e rigoroso:

Esempi di sistemi ad alto rischio:

- Determinazione dell'accesso o ammissione a percorsi formativi.
- Valutazione dei risultati dell'apprendimento.
- Monitoraggio del comportamento degli studenti durante prove o esami.

Protocollo obbligatorio per sistemi ad alto rischio:

1. Verifica della conformità del fornitore: Il Dirigente acquisisce la documentazione che attesta la conformità all'AI Act (dichiarazione UE e istruzioni d'uso dettagliate).
2. Valutazione d'impatto (DPIA + FRIA): Prima dell'uso, sono obbligatorie due valutazioni: DPIA (protezione dati, GDPR) e FRIA (diritti fondamentali, AI Act), con analisi dei rischi per equità, non discriminazione e opportunità educative.
3. Sorveglianza umana costante: Una persona (docente, commissione, dirigente) deve monitorare costantemente il sistema. La decisione finale spetta sempre all'essere umano, mai all'algoritmo.
4. Uso conforme alle istruzioni: Il personale deve utilizzare il sistema seguendo scrupolosamente le istruzioni del produttore e le direttive interne.
5. Informazione completa agli interessati: Studenti e famiglie devono essere informati in modo chiaro e completo su cosa fa il sistema, come funziona, perché viene utilizzato e come influenza le decisioni che li riguardano.

SEMAFORO VERDE: USO LIBERO (MA CON TRASPARENZA)

La maggior parte degli strumenti di IA può essere utilizzata liberamente per supporto didattico, ricerca, creazione di contenuti e attività amministrative, purché siano rispettati i principi di trasparenza, etica e tutela dei dati personali.

Esempi di strumenti a basso rischio:

- Assistenti di scrittura e correzione.
- Generatori di immagini per materiali didattici.
- Traduttori automatici.
- Sistemi di ricerca e organizzazione delle informazioni.
- Tool per l'efficienza amministrativa.

Nota: Anche per questi strumenti, resta fermo l'obbligo di dichiarare l'uso dell'IA nella produzione di materiali didattici e di rispettare le disposizioni sulla privacy e la sicurezza dei dati